



COMUNE DI SANT'ELENA

PROVINCIA DI PADOVA

www.comune.santelena.pd.it

Via 28 Aprile, 1 - 35040 Sant'Elena (Pd)

Tel. 0429/98695

Partita Iva 01873810285

PEC: santelena.pd@cert.ip-veneto.net

Fax 0429/690704

Codice Fiscale 82002850285

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 42 del 06-07-2023

OGGETTO	UTILIZZO PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI DUE CARRARE EX ART. 1, COMMA 557, DELLA LEGGE N. 311/2004 PER IL PERIODO DAL 07.07.2023 AL 31.12.2023.
---------	--

Oggi **sei** del mese di **luglio** dell'anno **duemilaventitre** alle ore 12:40, convocata in seguito a regolare invito si è riunita la Giunta Comunale così composta:

		Presenti/Assenti
BARBETTA Emanuele	Sindaco	Presente
PADOVAN Renato	Assessore	Presente
BUSINAROLO Valentina	Assessore	Assente

2	1
---	---

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il Segretario Comunale Candia Massimo.

BARBETTA Emanuele nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

IL Sindaco

premesse le formalità di legge, pone in trattazione l'argomento sopraindicato.

OGGETTO	UTILIZZO PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI DUE CARRARE EX ART. 1, COMMA 557, DELLA LEGGE N. 311/2004 PER IL PERIODO DAL 07.07.2023 AL 31.12.2023.
---------	--

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamato il regolamento per l'esercizio dell'attività della Giunta Comunale approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 23 del 18.05.2022;

Visto in particolare l'art. 3 del sopraccitato regolamento che disciplina la possibilità che la Giunta si riunisca in audio-video conferenza o in sola audio-conferenza stabilendone anche le modalità;

Risultano presenti:

- Sindaco Emanuele BARBETTA: collegato da remoto;
- Vice Sindaco Renato PADOVAN: collegato da remoto;

Risulta assente:

L'Assessore Valentina BUSINAROLO: collegato da remoto

Accertato mediante appello e riconoscimento reciproco a video che tutti i componenti presenti corrispondono ai membri della giunta comunale del Comune di Sant'Elena (oltre al Segretario comunale);

Dato atto che il collegamento internet assicura una qualità sufficiente per comprendere gli interventi del relatore e degli altri partecipanti alla seduta, si procede al suo regolare svolgimento

PREMESSO che, al fine di poter far fronte alle consequenziali esigenze di servizio ed al fine di garantire la funzionalità dell'Ente nell'espletamento dei compiti e delle funzioni dell'Area Amministrativa-contabile, in specie dell'Ufficio Ragioneria, in particolare nei periodi di ferie e/o assenze del personale dipendente in cui si rende necessario garantire i servizi essenziali svolti dall'Ufficio Ragioneria, si rende necessario avvalersi, ai sensi dell'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004, rispettivamente per il periodo dal 07.07.2023 al 31.12.2023, dell'attività lavorativa del dipendente inquadrato nell'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione (corrispondente all'ex categoria giuridica D del precedente CCNL Enti locali) del Comune di Due Carrare – Responsabile dell'Area Servizi Finanziari del Comune di Due Carrare, per un totale di massimo n. 10 ore settimanali, al di fuori del normale orario di lavoro settimanale prestato presso l'ente di appartenenza;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta comunale n. 12 del 18.05.2022 che ha approvato il piano triennale del fabbisogno del personale 2022/2024 del Comune di Sant'Elena;

RICHIAMATA inoltre la deliberazione di Giunta comunale n. 39 del 28.06.2023 avente ad oggetto "APPROVAZIONE DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (P.I.A.O.) 2023-2025 AI SENSI DELL'ART. 6 DEL D.L. N. 80/2021, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN LEGGE N. 113/2021" ed in particolare la sezione relativa al Piano triennale del fabbisogno del Personale 2023/2025 ricompreso nella Sezione 3 "Organizzazione e Capitale Umano" – Sottosezione di programmazione 3.3 "Piano triennale del fabbisogno del Personale" ove nella parte dedicata alle "Assunzioni a tempo determinato" viene espressamente stabilito quanto segue: *"Ritenuto per le esigue dimensioni di questo Ente, la difficoltà di attingimento graduatorie, i tempi non celeri per l'indizione di procedure concorsuali, le indiscutibili difficoltà di mantenimento delle strutture e di erogazione dei servizi, la non programmabile assenza e la situazione pandemica, ricorrere a quantificare la spesa dei contratti flessibili all'interno del parametro sopra richiamato (20% della spesa complessiva del personale prevista in bilancio) in € 60.731,60 su base annua (importo corrispondente al costo di n. 1 Istruttore profilo Amministrativo e/o Contabile e/o Tecnico*

(ex cat. giur. C) a tempo pieno e indeterminato e di n. 1 Funzionario EQ Profilo Amministrativo e/o Contabile e/o Tecnico (ex cat. giuridica D) a tempo pieno e indeterminato, entrambi per un periodo massimo di 12 mesi) per far fronte a servizi essenziali, e comunque nel rispetto dei vincoli di finanza, nonché dei limiti imposti dall'art. 1, comma 557 e ss., della L. n. 296/2006 e s.m.i. in tema di contenimento della spesa di personale”, nei limiti della capacità finanziaria dell'Ente e nel rispetto del suddetto limite di spesa, ricorrendo ad idonei di graduatorie a tempo indeterminato di altri enti o il ricorso al lavoro interinale o altre forme consentite dalla normativa vigente”,

VISTO che:

- l'art. 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dispone che: *“I comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purchè autorizzati dall'amministrazione di provenienza”;*
- l'art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004 può essere considerato norma speciale e che, pertanto, un dipendente pubblico a tempo pieno e indeterminato può effettuare attività lavorativa presso un'altra Amministrazione con meno di 5.000 abitanti, al di fuori delle 36 ore settimanali e per un massimo di ulteriori 12 ore;

VISTA la nota prot. n. 3879 del 01.07.2023 con cui si richiedeva al Comune di Due Carrare l'autorizzazione per conferimento di incarico extra-time di n. 10 ore settimanali, al di fuori del normale orario di lavoro settimanale prestato presso l'ente di appartenenza, del dipendente inquadrato nell'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione (corrispondente all'ex categoria giuridica D del precedente CCNL Enti locali) del Comune di Due Carrare – Responsabile dell'Area Servizi Finanziari del Comune di Due Carrare a decorrere dalla data di autorizzazione al 31.12.2023;

EVIDENZIATO che il ricorso a personale dipendente di altre Pubbliche amministrazioni rappresenta, nella quasi totalità dei casi, l'unico strumento che consente di mettere a disposizione del Comune, con immediatezza, un bagaglio di esperienza e professionalità già acquisita nelle materie di competenza dell'Ente, rispettando, contemporaneamente, i rigorosi vincoli legislativi in materia di tetti di spesa del personale e, al tempo stesso, consentendo di ottenere delle economie rispetto ad altre modalità di reclutamento;

CONSIDERATO che l'ufficio Ragioneria rappresenta per l'organizzazione del Comune punto di riferimento imprescindibile, non solo per gli altri uffici, ma anche nei confronti degli utenti esterni, la cui carenza di personale determina la paralisi dell'azione amministrativa del Comune in tutti i settori, nonché sfioramento dei termini relativi ad adempimenti amministrativi-contabili con conseguenti danni a carico del Comune per le relative inadempienze;

ATTESO che, al fine di poter far fronte alle conseguenziali esigenze di servizio ed al fine di garantire la funzionalità dell'Ente nell'espletamento dei compiti e delle funzioni dell'Area Amministrativa-contabile ed in particolare dell'Ufficio Ragioneria, si rende quindi necessario ricorrere all'istituto dell'extra time, ai sensi dell'art. 1 comma 557 della legge n. 311/2004 per il periodo dal 07.07.2023 al 31.12.2023 al fine di consentire all'Ufficio Ragioneria di far fronte ai numerosi adempimenti di carattere amministrativo e contabile che ricadono in capo al Settore in questione e di evitare quindi i conseguenti danni a carico del Comune per le relative inadempienze;

DATO ATTO che questo comune ha una popolazione residente inferiore a 5.000 abitanti;

RICHIAMATA la deliberazione della Corte dei Conti sezione Autonomie nr. 23/2016 dalla quale si evince che, nel tentativo di dare una interpretazione univoca dei limiti connessi all'attivazione della fattispecie organizzativa di cui all'art. 1, comma 557 della L. 311/2004, *se l'Ente decide di utilizzare autonomamente la prestazione di un dipendente a tempo pieno presso altro ente locale al di fuori del suo ordinario orario di lavoro, la prestazione aggiuntiva andrà ad inquadrarsi all'interno di un nuovo rapporto di lavoro autonomo o subordinato a tempo parziale, i cui oneri dovranno essere computati ai fini del rispetto dei limiti di spesa imposti dall'art. 9, comma 28, per la quota di costo aggiuntivo”;*

Richiamate le deliberazioni della Corte dei Conti Sez. Veneto n. 17/2008 e la deliberazione della Corte dei Conti Sez. Lombardia n. 23/2009, da cui si evincono i seguenti principi, in relazione alle prescrizioni dell'art. 1 comma 557 della Legge n. 311/2004:

- *"esso trova la sua ragione giuridica in un provvedimento di autorizzazione dell'amministrazione di provenienza"*
- *"in merito poi, alla necessità o meno della stipula di un contratto di lavoro, si ritiene che questa non sia necessaria, in quanto la formula organizzativa introdotta dall'art. 1 comma 557 non altera la titolarità del rapporto di lavoro con il soggetto interessato, che resta comunque dipendente dell'amministrazione di provenienza. Le modalità operative dell'utilizzo potranno essere invece disciplinate in un atto convenzionale o in un accordo di collaborazione tra l'ente utilizzatore ed ente di appartenenza".*

CONSIDERATO inoltre in argomento il parere n. 34 del 23.05.2008 del Dipartimento del Funzione Pubblica il quale, con riferimento alla norma in parola, afferma che *"La disposizione in esame ha una formulazione generica. Infatti essa non prevede limiti temporali per l'utilizzo né presupposti particolari che autorizzino il ricorso alla sua applicazione"*, e ancora *"tale ultima norma non sia da considerarsi abrogata dalla intervenuta riscrittura dell'art. 36 del d.lgs. n. 165 del 2001 ad opera del comma 79 dell'art. 3 della legge finanziaria 2008 (ferma restando l'applicazione della vigente normativa in materia di spesa e relativa all'individuazione dei soggetti di cui ci si può servire)"*, e infine *"Inoltre, la norma in esame non si pone in conflitto con la ratio della nuova disciplina in materia di rapporti di lavoro flessibile di cui all'art. 36 citato che, come già chiarito, è quella di evitare la formazione di ulteriore precariato nelle pubbliche amministrazioni. Infatti, il comma 557 si riferisce a lavoratori già dipendenti e quindi a soggetti già incardinati nell'amministrazione che rilascia l'autorizzazione, configurandosi, come sopra detto, quale deroga al regime di esclusività e non cumulabilità degli impieghi"*;

ACQUISITI:

- il consenso del dipendente interessato, che si è reso disponibile allo svolgimento di attività lavorativa per un totale di n. 10 ore settimanali, al di fuori dell'orario di lavoro settimanale prestato presso il Comune di Due Carrare;
- il nulla-osta da parte del Comune di Due Carrare prot. n. 10630 del 03.07.2023 per il periodo 03.07.2023 – 31.12.2023 per conferimento di incarico extra-time al dipendente interessato per massimo n. 10 ore settimanali, come da nota sopracitata e pervenuta al prot. dell'Ente n. 3909 in data 04.07.2023;

ATTESO che l'art. 4 del D.Lgs. n. 66/2003 prevede che la durata media dell'orario di lavoro non può in ogni caso superare le 48 ore per ogni periodo di sette giorni;

DATO ATTO che l'adozione della presente deliberazione disciplina il solo rapporto giuridico ed economico del personale utilizzato da un altro Ente in applicazione della citata norma contrattuale e non lo svolgimento di un servizio comune e pertanto rientra ai sensi dell'art. 48, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 rientra tra le competenze della Giunta l'adozione dei provvedimenti riguardanti l'ordinamento degli uffici e dei servizi che nel caso concreto si sostanziano nell'accordo tra due enti relativamente alla gestione del rapporto di lavoro di personale dipendente;

DATO ATTO che:

- il Consiglio Comunale, con propria deliberazione n. 14 del 06.04.2023 ha approvato, il Documento Unico di Programmazione (DUP) - Periodo 2023 - 2025 (art. 170, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000);
- il Consiglio Comunale con delibera n. 15. del 06.04.2023 ha approvato il Bilancio di previsione finanziario 2023 - 2025 (art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.Lgs. n. 118/2011);
- con atto di Giunta Comunale n. 29 del 20.04.2023 è stato approvato il Piano esecutivo di Gestione per il triennio 2023-2025 con l'assegnazione delle relative risorse finanziarie ai singoli responsabili di spesa;
- con deliberazione di Giunta comunale n. 39 del 28.06.2023 è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2023-2025 ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 80/2021, convertito con modificazioni in Legge n. 113/2021;

VISTI:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» e successive modificazioni;
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» ed in particolare richiamato l'art. 53.
- il vigente «Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi»;
- i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro per il comparto regioni – autonomie locali;

VISTO l'art. 48 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 in merito alle competenze della Giunta comunale;

DATO ATTO che sulla proposta di deliberazione risultano espressi i pareri favorevoli ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 49 comma 1, e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti favorevoli ed unanimi, espressi in 2 componenti la Giunta presenti in videoconferenza alla trattazione e votazione del presente argomento, accertata dal Segretario Comunale

DELIBERA

1. DI AVVALERSI, per le motivazioni indicate in narrativa che si intendono integralmente richiamate e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 1 comma 557 della legge n. 311/2004 per il periodo dal 07.07.2023 al 31.12.2023 dell'attività lavorativa del dipendente inquadrato del dipendente inquadrato nell'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione (corrispondente all'ex categoria giuridica D del precedente CCNL Enti locali) del Comune di Due Carrare – Responsabile dell'Area Servizi Finanziari del Comune di Due Carrare per un totale di n. 10 ore settimanali, al di fuori del normale orario di lavoro settimanale prestato presso l'ente di appartenenza;
2. DI CORRISPONDERE al suddetto dipendente la retribuzione oraria calcolata secondo il CCNL Enti locali, prendendo come base la retribuzione corrisposta dall'Ente di appartenenza per la categoria giuridica e posizione economica individuale;
3. DI INCARICARE il Responsabile dell'Area Amministrativa-Contabile di provvedere agli adempimenti successivi e conseguenti;
4. DI DARE ATTO che la pubblicazione della presente delibera all'albo on line del Comune, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero in riferimento ai dati sensibili;
5. DI ASSOLVERE l'obbligo di pubblicazione della presente delibera, in conformità alle vigenti disposizioni in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni (D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.), sul sito internet del Comune "Amministrazione Trasparente" – sezione "Provvedimenti" – sottosezione "Provvedimenti organi indirizzo politico", contestualmente alla pubblicazione dello stesso all'Albo Pretorio on line;
6. DI OTTEMPERARE contestualmente all'affissione all'albo, al disposto dell'art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000;

Infine, stante l'urgenza,

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione urgente ed immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere agli adempimenti conseguenti per l'incarico extra orario ai sensi dell'art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004;

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis sulla proposta numero 42 del 05-07-2023 ed allegati alla presente deliberazione.

OGGETTO	UTILIZZO PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI DUE CARRARE EX ART. 1, COMMA 557, DELLA LEGGE N. 311/2004 PER IL PERIODO DAL 07.07.2023 AL 31.12.2023.
----------------	---

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL Sindaco
BARBETTA Emanuele

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i.;e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

IL Segretario Comunale
Candia Massimo

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i.;e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.